

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2021

Spett.le Impresa,

In data 7 ottobre 2020 le Camere di Commercio di Frosinone e Latina si sono accorpate dando vita alla Camera di Commercio Frosinone Latina subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle preesistenti Camere.

Le imprese iscritte/annotare nei rispettivi Registri delle Imprese di Frosinone e di Latina conservano il loro numero di iscrizione/REA.

Si forniscono di seguito le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2021, che è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

Termine di pagamento del diritto annuale

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte. Nella maggior parte dei casi è il

30 giugno 2021*

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

* se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo

Quanto pagare:

Per l'anno 2021, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2020, pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2020.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per le imprese/soggetti iscritti/annotati nella sezione

speciale del Registro delle Imprese.

Si fa presente che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Entro il 30 giugno 2021 tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa con i seguenti valori, già comprensivi della riduzione ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e della successiva maggiorazione prevista dal D.M. 12 marzo 2020*:

	DIRITTO ANNUALE DOVUTO	DIRITTO ANNUALE DOVUTO
	PER LA SEDE LEGALE*	PER OGNI UNITA' LOCALE**
Imprese individuali (agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, etc.)	€ 52,80 (da arrotondare)	€ 10,56 (da arrotondare)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso	€ 18,00	

*Importo ottenuto dalla riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e dalla successiva maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 12 marzo 2020 per il finanziamento di progetti strategici.

** pari al 20% del tributo dovuto dalla sede legale, importo già comprensivo della maggiorazione deliberata dalla CCIAA.

In casi di eventuali Unità Locali/Sedi secondarie:

All'importo determinato per la sede legale bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede.

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria e successivamente arrotondato.

Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare sull'importo base ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 la maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2021 le Unità locali iscritte nel 2021 devono pagare all'atto dell'iscrizione o entro 30gg dalla data della domanda di iscrizione. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Nella sezione dedicata alle informazioni sul contribuente del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il

CODICE FISCALE, (ATTENZIONE non la partita IVA!).

Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per la nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina è LT* fermo restando che è ancora possibile, per le imprese localizzate nella provincia di Frosinone pagare con la sigla "FR"); il codice tributo 3850; l'anno di riferimento (ad es..2021); l'importo a debito da versare.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Ravv.	versati	Acc.	Saldo	numero tributari	codice tributo	rateazione/ mese ill.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
LT*						3850		2021	IMPORTO	
TOTALE G									IMPORTO	H
SALDO (G-H)									IMPORTO	

*A seguito del recente accorpamento fra le Camere di Commercio di Frosinone e Latina secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal MISE il codice ente locale da utilizzare deve essere quello corrispondente alla sigla automobilistica della provincia della sede dell'Ente camerale accorpato. Ad ogni modo, transitoriamente, è ancora accettato il codice ente locale "FR" precedentemente indicato per le imprese/soggetti localizzati nella provincia di Frosinone.

NOTA BENE:

1. le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
2. le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

Sanzioni e ravvedimento operoso per il diritto annuale 2020

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta (pari al 6%).

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2020 possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 30 giugno 2021 (ovvero entro un anno dalla violazione). I codici tributo da utilizzare per regolarizzare l'anno 2020 attraverso il ravvedimento operoso sono i seguenti: codice 3850 per il tributo; codice 3851 per gli interessi legali; codice 3852 per la sanzione del 6%; codice ente locale "LT" o "FR" a seconda della localizzazione dell'impresa, anno di riferimento "2020".

Trasferimento in altra provincia

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2021.

SCADENZE IN SINTESI (se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo):

30 giugno 2021**

Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2021 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

30 giugno 2021*:

Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2020 con ravvedimento operoso al 6% per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa dal 30 giugno 2020.

30 luglio 2021 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)**:

Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2021 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito <https://www.frlt.camcom.it/> e/o sui siti web <http://www.fr.camcom.gov.it/> e <http://cameradicommerciolatina.it/>

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

